

## **ART. 1 FINALITÀ'**

L'assistenza domiciliare viene svolta a favore dei cittadini residenti con particolari problemi, che, se irrisolti, renderebbero difficile o altamente rischiosa la permanenza nell'ambito familiare.

Fine del servizio è dunque valutare lo stato di bisogno da affrontare, rimuoverlo o ridurlo consentendo alle persone di vivere in modo dignitoso nel proprio ambiente familiare.

Gli scopi del servizio possono essere così individuati:

- evitare ricoveri in Istituti quando non sia indispensabile
- assicurare prestazioni che consentono restando al proprio domicilio di condurre un'esistenza libera anche se parzialmente protetta
- rompere l'isolamento sociale per inserire e rendere partecipi i soggetti alla vita comunitaria.

## **ART. 2 DESTINATARI**

Il servizio domiciliare è un aiuto rivolto in particolare alle persone anziane che vivono sole con inabilità più o meno temporanea, tale da ripercuotersi sulla loro possibilità di far fronte autonomamente ad alcune esigenze fondamentali di tipo domestico, igienico sanitario o di rapporti sociali.

In particolari situazioni il servizio potrà essere attivato anche per nuclei familiari con minori o con disabili.

## **ART. 3 PROMOTORI**

La prima assistenza domiciliare deve essere fatta dai familiari (art. 433 e seguenti del Codice Civile).

L'assistenza sanitaria domiciliare è di stretta pertinenza dell'U.L.S.S. 20.

Il Comune fornisce ai soggetti anzidetti un servizio di assistenza di tipo domestico, igienico e di rapporto sociale tramite personale qualificato.

## **ART. 4 METODOLOGIE D'INTERVENTO**

Il servizio si articola nel seguente modo:

- accoglimento della domanda
- valutazione della stessa in seguito all'analisi dei bisogni espressi dal richiedente e delle risorse esistenti
- elaborazione dei piani d'intervento individualizzati
- erogazione del servizio
- verifica periodica del lavoro svolto.

## **ART. 5 PARTECIPAZIONE ALLA SPESA**

### **5.1. ESENZIONI**

Gli utenti con reddito al netto del canone di locazione inferiore o pari a L. 750.000.= non concorrono al pagamento del servizio.

Le prestazioni che saranno svolte con l'aiuto degli obiettori di coscienza saranno considerate a titolo gratuito.

### **5.2 COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA DELL'UTENTE**

Gli utenti con reddito superiore a quello dell'articolo precedente concorrono al pagamento del servizio come sottospecificato:

- da L. 751.000.= a L. 850.000.= L. 3.000.per ogni ora di servizio
- da L. 851.000.= a L. 900.000.= L. 5.000.per ogni ora di servizio
- da L. 901.000.= a L. 1.000.000.= L. 7.000.per ogni ora di servizio
- oltre L. 1.000.000.= L. 10.000 per ogni ora di servizio

Per gli utenti che risultano essere beneficiari della L. R. 28/91 il servizio è gratuito nel caso che la Regione corrisponda per gli stessi un contributo economico direttamente all'Ente Comunale per il servizio di assistenza domiciliare effettuato.

## **ART. 6 MODALITA' PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO**

Il costo del servizio a carico dell'utente viene calcolato tenendo conto del reddito mensile complessivo dell'intero nucleo familiare, i cui componenti sono indicati nello stato di famiglia, al netto del canone di locazione per l'abitazione.

Qualora il nucleo familiare sia composto da più persone, per calcolare la compartecipazione alla spesa del servizio da parte dell'utente, si sommano i redditi mensili netti percepiti da tutti i componenti, togliendo la quota eventualmente versata dalla famiglia per il canone di affitto.

Si divide la somma così ottenuta per il numero delle persone che compongono il nucleo familiare, indicate nello stato di famiglia.

Se questo calcolo dà come risultato una cifra inferiore o pari a L. 750.000.= l'utente non è tenuto al pagamento del servizio di cui all'art. 5.1.

Negli altri casi il contributo dell'utente sarà determinato come sopra indicato, di cui all'art. 5.2.

Per effettuare il calcolo dei redditi gli utenti dovranno produrre:

- importo mensile della rata di pensione;
  - copia della busta paga del mese precedente a quello della richiesta (escluse mensilità con redditi aggiuntivi);
  - importo mensile dell'assegno di accompagnamento, pensioni di guerra, INAIL o invalidità.
- ricevuta del canone di affitto.

## **ART. 7 MODALITA' DI VERSAMENTO DELLE QUOTE A CARICO DELL'UTENTE**

Ogni mese l'Amministrazione Comunale in base alle ore di servizio prestate all'utente, determina la quota di concorso spesa e comunica all'interessato l'importo dovuto e che dovrà essere versato presso la Tesoreria Comunale.

## **ART. 8 NORME DI DEROGA**

In deroga a quanto previsto dagli art. 5 e 6 del presente regolamento, possono essere previsti interventi gratuiti o parzialmente agevolati nei seguenti casi valutati sulla base di relazione dell'Assistente Sociale:

- soggetti con grave difficoltà di integrazione sociale o conclamato stato di emarginazione, per la quale la richiesta di compartecipazione precluderebbe in quel momento ogni tentativo di recupero sociale ( in particolare minori);
- situazioni di pronto intervento molto limitate nel tempo, per le quali risulterebbe molto problematico il calcolo dell'onere di spesa da porre a carico del soggetto.

## ART. 9 DISPOSIZIONE FINALE

Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione approvativa dello stesso.